

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 317

Anno: 2007

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 27/12/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

Composta da

Dott. Antonino Sancetta	Presidente
Dott. Salvatore Cilia	Consigliere
Dott. Giuseppe Cozzo	Consigliere
Dott. Luciana Savagnone	Consigliere
Dott. Mariano Grillo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.317/A/2007

Sul ricorso in appello in materia di pensioni militari iscritto al n. 2342 del registro di segreteria, presentato dal Ministero dell' Interno per legge domiciliato, in Palermo, via A. De Gasperi, 81 presso gli uffici dell' Avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende, per la riforma della sentenza n. 986 del 5 aprile 2007, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, e nei confronti del signor La Macchia Giovannino.

Uditi all'udienza del 29 novembre 2007 il relatore, consigliere Mariano Grillo, e l'avvocato dello Stato per l' amministrazione appellante.

Visti tutti gli atti della causa.

FATTO

Il Ministero dell' Interno, con ricorso prodotto dalla Avvocatura distrettuale di Palermo, interpone appello alla sentenza n. 986 del 5 aprile 2007 con la quale il Giudice unico per le pensioni ha accolto il ricorso del signor La Macchia Giovannino, ex dipendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio a decorrere dal 1.1.1989, riconoscendo il diritto alla maggiorazione del 18%, prevista dalla legge n. 177/76, dell'assegno funzionale computabile in pensione.

L' appellante Avvocatura censura la decisione di primo grado e, con riferimento ad alcune deliberazioni della Sezione del controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato, sostiene che l'assegno funzionale, istituito dall'art. 6 del d.l. 387/87, convertito nella legge 472 del 1987, ha natura accessoria e non stipendiale e poiché nessuna legge prevede la sua inclusione nella base pensionabile, non è suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 16, penultimo comma, della legge 177/76.

Con riferimento, poi, all'orientamento assunto dalla seconda sezione giurisdizionale d'appello, afferma che in quanto l'assegno funzionale si "aggiunge" alla retribuzione individuale di anzianità non può in essa ritenersi compreso e, quindi, non è suscettibile della predetta maggiorazione.

Chiede, pertanto, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso del signor La Macchia.

All'udienza pubblica l' Avvocato dello Stato ha confermato la domanda.

DIRITTO

L'assegno funzionale è stato previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato dall'art. 6 del d.l. 387/1987, convertito con modificazioni nella legge 472 del 1987. Ai sensi della norma suddetta l'assegno funzionale costituisce una voce del trattamento economico degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti, nonché appartenente ai ruoli dei Corpi di polizia dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate e al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e, insieme ad altri criteri di determinazione, viene a costituire il trattamento economico, i cui nuovi importi hanno effetto (art. 6 c. 5) sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata Tesoro ed altro.

In relazione alle predette disposizioni il Ministero dell' Interno, provvedendo alla liquidazione della pensione, ha inserito l'assegno di funzione nella base pensionabile, inserendolo nel totale pensionabile ed assoggettandolo alla aliquota relativa, ma, pur ritenendolo pensionabile, non lo ha incluso tra gli assegni di cui agli artt. 43, 1° comma, e 53, 1° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, pertanto, non lo ha assoggettato alla maggiorazione del 18%.

L'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, per il personale civile, stabilisce: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato; c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato; e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Il successivo comma 2 prevede: "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".

Analoghe disposizioni prevede, per il personale militare, l'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall' art. 16, l. 29 aprile 1976, n.

177, e stabilisce che: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.” Il successivo comma prevede che: “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.”

Il Ministero dell'Interno ha, invece, ritenuto che l'assegno funzionale non ha natura stipendiale, bensì di assegno accessorio e che, sebbene pensionabile, non possa esser aumentato del 18% in assenza di una espressa previsione normativa che ne indichi l'inclusione nella base pensionabile ex art. 15 o 16 della legge n. 177/76.

Secondo tale interpretazione e applicazione della norma, i “fini” cui fa riferimento il secondo comma degli artt. 43 e 53 su riportati, sarebbero costituiti soltanto dalla maggiorazione e non anche dall'assegno in questione, il quale diversamente dalla maggiorazione è stato computato nella base pensionabile dell'appellante.

In proposito la Sezione ha costantemente affermato che in realtà sia l'art. 15 che l'art. 16 della legge n. 177 del 1976 contengono tre diverse norme.

La prima, sostituendo integralmente le norme suddette, contenute negli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/73, ribadisce sostanzialmente il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all'ultimo stipendio o ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati dalle norme.

La seconda prevede una maggiorazione automatica del 18% dell'intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente.

In definitiva, in base a queste due prime disposizioni normative, la base pensionabile è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dal 1° comma degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/73, ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa e specifica previsione legislativa: il tutto viene poi assoggettato all'aumento del 18%.

La terza norma è stata posta, invece, dal legislatore allo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive che consentissero l'inserimento nella base pensionabile di altri assegni o indennità non indicati esplicitamente e tassativamente dal 1° comma degli articoli citati. Pertanto, quest'ultima norma, evocata nella prassi e dalla giurisprudenza per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità, ha soltanto lo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile.

Deriva da quanto precede che, nella specie, poichè l'Amministrazione ha

incluso nella base pensionabile dell'appellante l'assegno funzionale in questione, computandolo nel totale pensionabile e assoggettandolo alle relative aliquote, anche ad esso deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%.

L'appello dell'amministrazione è infondato e non può essere accolto, mentre va confermata interamente la sentenza appellata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, respinge l'appello in epigrafe de per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo il 29 novembre 2007.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to(Mariano Grillo)

F.to(Antonino Sancetta)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo,27/12/2007

Il Direttore della Segreteria

f.to (Dott. Nicola Daidone)